

**REGOLAMENTO  
DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI  
CAMPOBASSO**

PARTE NORMATIVA

Approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 19 del 20 febbraio 2015

## **Capo I: OGGETTO E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO**

### **Articolo 1**

#### *Oggetto*

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura provinciale della Provincia di Campobasso (di seguito anche solo "Avvocatura provinciale"), gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici.
3. Gli Avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo.
4. Gli avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.
5. L'Amministrazione provinciale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.
6. Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono l'ordinaria presenza in servizio, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie.

### **Articolo 2**

#### *Organizzazione*

1. L'Avvocatura provinciale è dotata di personale togato e di supporto ed è fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
2. Preposto all'Avvocatura provinciale è un dirigente dell'ente iscritto all'Albo Speciale, con funzioni di coordinamento e in posizione di *primus inter pares* rispetto ad eventuali altri colleghi assegnati al medesimo Ufficio.
3. L'Avvocatura provinciale si avvale del supporto di personale amministrativo e/o ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.
4. Le direttive per il funzionamento del Servizio Amministrativo sono impartite dal dirigente avvocato a cui sono assegnate funzioni di coordinamento.
5. Il dirigente avvocato preposto all'Avvocatura provinciale risponde del mandato professionale direttamente e unicamente al Presidente legale rappresentante dell'Ente.

## CAPO II: FUNZIONI E FUNZIONAMENTO

### Articolo 3

#### *Funzioni dell'Avvocatura*

L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia e attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa della Provincia e la cura degli affari legali dell'Ente sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
- consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici della Provincia.  
L'Avvocatura può esercitare una funzione contenziosa / consultiva a favore di altri soggetti pubblici mediante apposite convenzioni tariffate.

1. La funzione contenziosa è svolta nei:

- a) giudizi amministrativi;
- b) giudizi civili;
- c) giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;
- d) giudizi dinanzi alla Corte dei Conti;
- e) giudizi penali, anche mediante l'esercizio dell'azione civile, previa autorizzazione del Presidente;  
giudizi arbitrali;
- f) altri giudizi nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non sia diversamente disposto dal tipo di organizzazione della Provincia.

All'Avvocatura provinciale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge n. 247 del 31/12/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" con le conseguenti responsabilità professionali. In particolare, agli Avvocati è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale della Provincia, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature su richiamate anche superiori ed ai collegi arbitrali. Tali compiti vengono svolti dai componenti dell'Avvocatura provinciale con l'autonomia caratterizzante la professione forense.

L'Avvocatura provinciale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse della Provincia di Campobasso, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'ente quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa della Provincia in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici della Provincia al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza della Provincia. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

#### **Articolo 4**

##### *Assegnazione del patrocinio*

Il mandato è, di norma, conferito al dirigente preposto all'Avvocatura, congiuntamente e/o disgiuntamente ad uno o più ad uno o più avvocati assegnati al Servizio.

#### **Articolo 5**

##### *Incarichi esterni*

E' facoltà del Presidente della Provincia di Campobasso, nell'assumere la decisione in ordine alla costituzione in giudizio – in ragione della particolare complessità della controversia o dell'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura provinciale e, comunque, di ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata, che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'Avvocatura – attribuire un mandato ad uno o più legali esterni, sia in via esclusiva, sia unitamente al dirigente avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta.

#### **Articolo 6**

##### *Composizione del Servizio Avvocatura provinciale*

Oltre al dirigente avvocato preposto al Servizio Avvocatura provinciale, possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente i dipendenti appartenenti alla categoria D abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (Art. 15, lett. b) L. 247/12), inquadrati nell'Avvocatura provinciale con apposito provvedimento.

Di norma, la rimozione dell'avvocato dall'Avvocatura provinciale e la sua assegnazione ad altro incarico è possibile nei seguenti casi non esaustivi:

- cancellazione dall'Elenco Speciale, disposta dal competente Consiglio dell'Ordine, per sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dalla Legge Professionale;
- richiesta di mobilità volontaria interna/esterna subordinata all'assenso dell'Ente e/o mobilità prescritta dalla legge;
- sanzioni disciplinari per fattispecie che rendono incompatibile il permanere del rapporto di "fiduciarità" con il legale rappresentante dell'Ente e/o che denotino situazioni di "incompatibilità ambientale";

#### **Articolo 7**

##### *Dotazione strumentale dell'Avvocatura*

1. La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.

2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

### **Articolo 8**

#### *Modalità per le costituzioni in giudizio*

La costituzione in giudizio della Provincia, sia come attrice, che come convenuta, è preceduta dalla disposizione presidenziale e da conforme determinazione dirigenziale del dirigente avvocato su proposta della struttura interessata alla costituzione stessa, con riferimento agli atti, provvedimenti o azioni di propria competenza.

### **Articolo 9**

#### *Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva*

1. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura, limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici, sono:
  - il Presidente;
  - il Segretario generale;
  - il Dirigente.
2. Di norma, il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.
3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, semprechè, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.
4. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, v'è assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.
5. Tutti i pareri dell'Avvocatura vanno inseriti in un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura

### **Articolo 10**

#### *Ulteriore attività*

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, prevista dalla vigente tariffa professionale.
2. L'Avvocatura provvede altresì a:
  - prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
  - suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;

- partecipare a gruppi di studio nominati dal Presidente o dal Segretario generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
- effettuare consulenza ad altri soggetti pubblici previa convenzione tariffata.

## **Articolo 11**

### *Dovere di collaborazione*

1. I dirigenti delle strutture competenti sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.
2. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi, ecc.), il Dirigente del Dipartimento/Servizio competente deve redigere ed inoltrare all'Avvocatura provinciale, tempestivamente e, in ogni caso, non oltre giorni quindici (15) dalla notifica, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avversario.
3. Il termine di giorni quindici potrà essere abbreviato, su richiesta anche verbale dell'Avvocatura, qualora le esigenze e/o i termini processuali siano incompatibili con lo stesso.
4. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Presidente ed al Segretario generale al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

## **Articolo 12**

### *Entrata in vigore e disposizioni transitorie*

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e per tutte le cause non ancora concluse.